

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 22/2023

Parma, 21 febbraio 2023

OGGETTO: Stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito

In merito alle agevolazioni enunciate all'art. 121 del D.L. 34/2020 (c.d. D.L. "Rilancio"), il recente D.L. 11/2023 ha abolito la possibilità di usufruire dell'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per le detrazioni spettanti in seguito a specifici interventi edilizi o di risparmio energetico.

Decorrenza

A partire dal 17 febbraio 2023, non sarà dunque più possibile esercitare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le agevolazioni presenti al co. 2 del sopracitato art. 121 del D.L. 34/2020¹.

A tal proposito, i soggetti che sopporteranno tali spese potranno utilizzare le detrazioni previste soltanto nella propria dichiarazione dei redditi.

Eccezioni

Tale abrogazione non si applica se al 16 febbraio 2023 l'operazione che potenzialmente potrebbe generare una detrazione rientra in una delle seguenti fattispecie:

- interventi con CILA già presentata ed eventuale delibera assembleare approvata nel caso di condomini;
- interventi comportanti la demolizione e ricostruzione di edifici con richiesta del titolo abitativo già inviata;
- interventi diversi da quelli dell'art. 119 del D.L. 34/2020 (come il recupero edilizio sancito dall'ex art.16-bis del D.P.R. 917/1986 oppure l'efficientamento energetico di cui al D.L. 63/2013) con richiesta del titolo abitativo già inviata (in caso di edilizia libera, i lavori devono essere già stati avviati);
- acquisto di unità immobiliari dall'impresa che ha ristrutturato l'edificio (di cui all'art.16-bis, co. 3 del D.P.R. 917/1986), oppure di immobili rientranti nel c.d. "bonus acquisti" (di cui all'art.16, co. 1-septies del D.L. 63/2013) con contratto preliminare o definitivo di compravendita già registrato.

Responsabilità solidale

Il Legislatore ha infine aggiunto l'art. 121, co. 6-bis del D.L. 34/2020, delineando il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che adotta lo sconto in fattura o del cessionario che riceve il credito.

¹ In particolare, il divieto riguarda il superbonus e tutti gli altri bonus casa ordinari cedibili, quali:

- bonus ristrutturazioni del 50% su spesa fino a 96 mila euro;
- ecobonus del 50%-65% per il miglioramento energetico;
- sismabonus ordinario, in tutte le sue declinazioni dal 50% all'85%;
- bonus facciate del 90% per le spese del 2020 e del 2021, e del 60% per le spese del 2022 (ricordiamo che tale detrazione non è stata rinnovata per il 2023);
- detrazione per installazione di impianti fotovoltaici;
- detrazione per installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, la nuova disposizione prevede un elenco di documenti di cui disporre al fine di non incorrere nella responsabilità solidale, ovvero: il titolo edilizio abilitativo per l'esecuzione degli interventi, la notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL, la visura catastale ante operam dell'immobile oggetto di intervento, le fatture comprovanti le spese sostenute insieme ai documenti testimonianti l'avvenuto pagamento delle stesse, le asseverazioni previste dalla normativa di riferimento per i requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle corrispondenti spese, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante i presupposti che danno diritto alla detrazione e l'attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio².

L'art. 121, co. 6-quater del D.L. 34/2020 specifica, infine, come però il mancato possesso della documentazione di per sé non costituisce motivo di responsabilità solidale per dolo o colpa grave.

Infatti, il soggetto può sempre fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della propria negligenza ed è onere dell'ente impositore dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o colpa grave da parte del fornitore/cessionario.

Prospettiva futura

Con riguardo alle possibili modificazioni che la normativa potrà prossimamente subire, rimane ancora aperto il dibattito sul ruolo delle banche, per le quali il Governo sta meditando la possibilità di permettere la compensazione dei crediti di imposta acquisiti con i pagamenti effettuati tramite F24 dai clienti presso i propri sportelli (l'istituto incassa, ma non versa a seguito della compensazione).

Tale procedura permetterebbe così di liberare spazio di acquisizione degli istituti bancari, rimettendo in moto un sistema in passato già ostruito dalla scarsa definizione delle fattispecie entro cui individuare un'eventuale responsabilità solidale del cessionario.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Daniela Gabura

² Per coloro che acquistano il credito di imposta da una banca, per escludere la responsabilità solidale, è sufficiente disporre invece di un'attestazione con la quale il cedente dichiara di essere in possesso della suddetta documentazione (all'art. 121, co. 6-ter del D.L. 34/2020).